



JUS&TRADE
STUDIO LEGALE FOCHESATO

NORME E GIURISPRUDENZA IN TEMA DI FALSA O INGANNEVOLE INDICAZIONE D'ORIGINE

7 APRILE 2022

presentazione per



Avv. Enea Fochesato

Studio Legale Fochesato – Jus&Trade



In ambito doganale, esistono due concetti di origine:

- ❑ **ORIGINE PREFERENZIALE:** È l'origine dichiarata in dogana **solo** per determinati Paesi, ai fini dell'applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria).

- ❑ **ORIGINE NON PREFERENZIALE:** È l'origine dichiarata in dogana negli scambi con paesi terzi per l'applicazione delle misure previste dalla tariffa doganale comune (tariffarie e non tariffarie). La normativa sull'origine **non** preferenziale ha tra i suoi scopi, anche quello di tutelare il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci (attraverso l'etichettatura di origine «Made in»).



Quindi, l'origine **non** preferenziale serve...

- ✓ ad applicare la tariffa doganale dell'Unione (dazi, oneri equivalenti, dazi antidumping, ecc.);
 - ✓ ad applicare le misure di politica commerciale (misure di salvaguardia, contingenti, divieti, restituzioni all'export, PAC, ecc.);
 - ✓ ad apporre l'etichettatura d'origine o "made in";
 - ✓ a determinare le statistiche del commercio estero;
 - ✓ a ottenere il rilascio dei certificati d'origine all'export da parte della **Camera di commercio** (da non confondersi con i certificati di origine **preferenziale** rilasciati dall'Agenzia delle dogane, quali EUR 1, ecc.).
-



Quindi, l'origine **non** preferenziale serve...

- ✓ dal 1 gennaio 2022 il paese di origine n.p. delle merci deve essere inserito nei modelli **INTRA-1 bis** per le cessioni intra Ue di beni (Determinazione AD e AE n. 493869/21)

QUINDI

Per effetto di quest'ultima novità, la tematica dell'origine n.p. ora interessa non solo le imprese che importano/esportano, bensì **anche quelle che operano a livello intra Ue.**

COME VA DETERMINATO IL PAESE DI ORIGINE E CHE COSA SI INTENDE PER ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA MERCE?



Cosa si intende per origine NON preferenziale?

- L'**origine non preferenziale** (definita anche nella prassi come il “**made in**” di un determinato prodotto), ai nostri fini, può essere definita come la “**nazionalità economica**” di un bene, vale a dire il luogo in cui un prodotto è stato:
- ✓ **interamente ottenuto** (art. 60, par. 1 del CDU e art. 31 Reg. 2446/15)
si pensi ad esempio ai prodotti ortofrutticoli e agli animali nati e allevati in un determinato paese o territorio)



Cosa si intende per origine NON preferenziale?

- ✓ Qualora invece si tratti di merci alla cui produzione abbiano contribuito **due o più paesi o territori**, l'origine coincide con il paese o territorio in cui è avvenuta **“l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (...) che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”** (art. 60 par. 2 CDU e art. 32 Regolamento 2446/15).

Quindi, anziché all'origine delle materie prime, per attribuire l'origine n.p. a un dato prodotto lavorato, viene data rilevanza alla fase dell'ultima trasformazione sostanziale, vale a dire quando **“il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”** (Corte di Giustizia sentenza del 26.01.77 causa n.49/76).



Le fonti dell'origine n.p.

- Le fonti normative sovranazionali sull'origine **non** preferenziale sono:
 - ✓ il Codice doganale dell'Unione (Reg. Ue 952/13) → articoli da 59 a 63
 - ✓ Reg. Ue 2446/2015 → artt. 31-36 e allegato 22-01
 - ✓ Reg. Ue 2447/2015 → artt. 57 e 58
 - ✓ Accordo di Madrid del 1890
 - ✓ Art. 6, lett. b) Direttiva 2005/29/CE

Il documento più importante nell'ambito dell'origine **non** preferenziale è il certificato d'origine emesso dalla Camera di commercio, in base ai dati forniti dall'operatore. Tale certificato **non** va confuso con il **certificato d'origine preferenziale** (es. EUR 1, ecc.)



Le regole di attribuzione dell'origine non preferenziale

- L'allegato 22-01 del Reg. 2446/15 contiene un elenco di merci suddivise per capitolo e voce doganale a cui corrispondono delle regole il cui rispetto determina l'attribuzione dell'origine n.p. del prodotto finito così ottenuto nel Paese di ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
- Le regole dell'allegato 22-01 si distinguono in:
 - ✓ **primarie**
 - ✓ **residuali**
- 1- **REGOLE PRIMARIE:** sono spesso associate al cambio di voce o sottovoce doganale (prime 4 o 6 cifre). Vale a dire che i prodotti **NON** originari impiegati nella lavorazione devono avere una voce (o sottovoce) **diversa** da quella che contraddistingue il prodotto finito



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DI REGOLA PRIMARIA

CAPITOLO 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Nota di capitolo

Ai fini delle norme di origine che fanno riferimento a una modifica della classificazione (ossia un passaggio di voce o di sottovoce), le modifiche che derivano dal cambiamento di utilizzo non devono essere considerate come conferenti origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9401 ed ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	CTH
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne e targhette indicatrici luminose di ceramica e oggetti simili, munite di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominate né comprese altrove, decorate	CTH



Le regole di attribuzione dell'origine non preferenziale

- **2- REGOLE RESIDUALI DI CAPITOLO:** nel caso in cui non sia possibile attribuire l'origine n.p. in base alla regola primaria, potrà essere utilizzata la regola residuale di capitolo che riconduce l'origine n.p. al Paese in cui ha origine **la maggior parte** dei materiali utilizzati nella lavorazione, utilizzando come parametro il loro **valore** o il loro **peso**, a seconda della tipologia di prodotto

**ANDIAMO ORA A VEDERE UN ESEMPIO CONCRETO DI APPLICAZIONE DI
REGOLA RESIDUALE TRATTO DALLA NOTA 70339/18 DELL'AGENZIA DELLE
DOGANE**



Prodotto classificato alla VD 9405 – apparecchio per illuminazione – non sussistendo le condizioni per l'applicazione della regola primaria CTH, in quanto il prodotto finito è classificato alla stessa VD di uno dei materiali impiegati, si applica regola residuale di capitolo (*se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali*): nel caso descritto il valore dei materiali di origine italiana utilizzati supera la percentuale del 50% rispetto ai materiali extra UE e dunque il prodotto è di origine italiana.



MATERIALI	ORIGINE	CODICE NC	VALORE
Connettore di alimentazione (cavi a saldare)	CN	85444290	0,56
Schermo plastico	IT	39269097	0,6
Profilo di alluminio	IT	76042990	0,84
Controller	IT	85365005	4,05
Strip Reel	CN	94054039	2,1
Testate	IT	39269097	0,6
Fermacavo	IT	39269097	0,11
Clips di fissaggio	IT	39269097	0,3
Viti di fissaggio	IT	73181410	0,15

TOTALE valore materiali extra UE euro 2,66

TOTALE valore materiali ITALIA euro 6,65

TOTALE euro 9,31



Le merci non ricomprese nell'allegato 22-01

A tutt'oggi un notevole numero di merci e voci doganali non sono comprese nell'allegato 22-01, quindi occorre fare riferimento alle **regole di lista elaborate dall'Ue** in sede di negoziati presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che, seppur non vincolanti, rappresentano un utile strumento interpretativo per l'attribuzione dell'origine n.p.

**FACCIAMO ORA UN ESEMPIO CON IL CAPITOLO 44 (LEGNO) CHE NON
COMPARE NELL'ALLEGATO 22-01, OCCORRENDO QUINDI FARE
RIFERIMENTO ALLE REGOLE DI LISTA WTO**



CHAPTER 44

Wood and articles of wood; wood charcoal

Chapter residual rule:

Where the country of origin cannot be determined by application of the primary rules and the other Chapter residual rule[s], the country of origin of the goods shall be the country in which the major portion of the materials originated, as determined on the basis of the value of the materials.

HS 2017 Code	Description of goods	Primary rules
4401	Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms.	<i>As specified for subheadings</i>
	- Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms	
4401 11	-- Coniferous	CTH
4401 12	-- Non-coniferous	CTH
	- Wood in chips or particles:	
4401 21	-- Coniferous	CTH
4401 22	-- Non-coniferous	CTH
	- Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms	



Operazioni minime che non costituiscono lavorazione o trasformazione sostanziale (art. 34 Reg. 2446/2015)

Non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

(...)

e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di **marchi, etichette** o altri segni distintivi

f) la semplice **riunione di parti di prodotti** allo scopo di formare un **prodotto completo**

g) lo **smontaggio** o il cambiamento di uso;

(...)



Operazioni minime che non costituiscono lavorazione o trasformazione sostanziale (art. 34 Reg. 2446/2015)

Quindi, qualora l'**ultima trasformazione** consista in una **operazione minima**, l'origine del prodotto viene determinata come segue (**modifica introdotta dal Reg. 1934/2021**):

- per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci
- per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, l'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali → Se il prodotto finale rientra nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. → Se il prodotto rientra nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.



Elementi neutri e imballaggi (art. 36 del Reg. 2446/2015)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:
- a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e utensili;
 - d) **materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.**

(...)



Le regole di cui sopra presuppongono una **corretta classificazione doganale** sia del prodotto finito, sia di tutti i materiali che lo compongono.

home> consultazione > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizza

Elenco Nomenclature TARIC

Criteri: ▶

Codice	
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401 1000 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 2000 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 3000 00	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza
9401 4000 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di materie simili
9401 5200 00	-- di bambu'
9401 5300 00	-- di canna d'India
9401 5900 00	-- altri
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 6100 00	-- imbottiti

Tali materiali dovranno essere elencati in un'apposita **distinta di fabbricazione** (detta anche «**distinta base**») che dovrà essere redatta in modo da **distinguere tra componenti originari e non originari**, determinando così la rispondenza (o meno) del prodotto finito alla regola di origine n. p. applicabile.

I materiali originari impiegati nella fabbricazione dovranno poi essere accompagnati dalla relativa **dichiarazione d'origine rilasciata dal fornitore** in fattura oppure, ancora meglio, attraverso una **dichiarazione a lungo termine** sulla falsariga di quanto già avviene in tema di origine preferenziale.

La distinta, **se redatta correttamente**, consente (insieme agli altri documenti quali fatture, dichiarazioni dei fornitori, ecc.) all'impresa di fornire prova della regolarità delle operazioni in tema di origine e deve essere esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'autorità doganale o di altre autorità preposte.

Nel caso in cui l'impresa si limiti a svolgere attività di **semplice commercializzazione** di un prodotto avente una data origine n.p., la prova di tale origine sarà data dalla dichiarazione d'origine n.p. rilasciata dal fornitore.



L'etichettatura di origine «Made in»



Come abbiamo visto, l'origine NON preferenziale rileva ai fini dell'attribuzione della dicitura «*made in*» ai prodotti in questione.

ESISTE UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI APPORRE LA DICITURA «MADE IN» SUI PRODOTTI NON ALIMENTARI?

No, allo stato attuale la normativa dell'Ue non prevede un obbligo generalizzato di indicare l'origine non preferenziale «*made in*» sui prodotti non alimentari importati nell'Unione europea da Paesi terzi (ad es. Cina) oppure fabbricati/commercializzati all'interno del territorio Ue o esportati.



A CONDIZIONE CHE

L'operatore eviti **false o fallaci indicazione d'origine** e adempia alle altre disposizioni di settore in materia di etichettatura delle merci (es. giocattoli, ecc.).

Al riguardo, l'obbligo di evitare ogni falsa o fallace indicazione d'origine è sancito dal Trattato di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza (origine), così come recepito dal D.P.R. 656/1958.

l'art. 1 del Trattato stabilisce che:

*“qualsiasi prodotto che porti una **falsa o ingannevole** indicazione di provenienza (origine, n.d.r.), in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato all'importazione in ciascuno di detti paesi”.*



Quindi, l'Accordo di Madrid:

- **non** sancisce l'obbligo di indicare l'esatta origine dei prodotti con la dicitura «*made in*»
 - vieta l'apposizione sui prodotti di diciture che possano trarre in inganno il consumatore sull'origine della merce (per esempio, pur non indicando la dicitura «made in Italy», si apponga sul prodotto o sul packaging il tricolore italiano, il Colosseo, ecc.)
-



Per quanto riguarda il mercato interno Ue

L'art. 6 della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno stabilisce che:

«1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga **informazioni false** e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, **inganni o possa ingannare** il consumatore medio, **anche se l'informazione è di fatto corretta**, riguardo a uno o più dei seguenti elementi (...):

(...)

b) (...) **l'origine geografica o commerciale**

(...)»



Normativa italiana – codice del consumo e relative sanzioni

L'art. 6 della Direttiva 2005/29/CE è stato recepito in Italia dall'art. 21 del D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) → fattispecie delle pratiche commerciali ingannevoli → **origine geografica o commerciale del prodotto**

Conseguenze civilistiche:

- Azioni di natura risarcitoria per violazione norme sulla leale concorrenza tra imprese
- Azioni collettive («azioni di classe») da parte dei consumatori (artt. 840 bis e ss. c.p.c.)

Conseguenze di natura amministrativa

- Sanzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da 5000 a 5.000.000 euro (art. 27 c.9 Codice del consumo), oltre a eventuali sanzioni accessorie (es. pubblicazione per estratto del provvedimento sanzionatorio).
- ... e conseguenze di natura reputazionale (!)



Le sanzioni penali in materia di «Made in» - norme e giurisprudenza

L'art. **517 del codice penale** stabilisce che:

«chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o **segni distintivi nazionali** o esteri, atti ad **indurre in inganno** il compratore sull'**origine**, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito (...) con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro».



L'art. 517 c.p. è una norma di carattere generale che sanziona la **fallace indicazione di origine** («indurre in inganno»). Secondo la giurisprudenza, la nozione di origine rilevante ai sensi dell'art. 517 c.p. non è quella del luogo di fabbricazione, bensì «la sua **provenienza da un determinato imprenditore** che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si **rende garante della qualità del prodotto** nei confronti degli acquirenti» (cfr. Cass. 19650/12, Cass. 15374/10, Cass. 3352/04 e altre)



Essendo l'art. 517 c.p. una norma di carattere generale nei termini che abbiamo sopra visto, il legislatore, con l'intento di tutelare il «made in Italy» ha introdotto il **comma 49** all'art. 4 della legge 350/2003 in cui **si specifica ulteriormente il contenuto dell'art. 517 c.p.** stabilendo che:

«L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la **commercializzazione** o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di **prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine** costituisce reato ed è **punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale**. Costituisce **falsa indicazione** la stampigliatura **"made in Italy"** su prodotti e merci **non originari dall'Italia** ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce **fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera** dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana **incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali** ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, **fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis**. Le fattispecie sono commesse **sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana** per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura **"made in Italy"**. Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».



Giurisprudenza in materia di «Made in»

- La portata applicativa di questa norma è stata fatta oggetto di diverse pronunce della Cassazione penale, riguardanti casi in cui in sostanza la pubblica accusa contestava alle imprese coinvolte la **fallace indicazione di origine** circa i prodotti importati, i quali in diversi casi riportavano **solamente il marchio d'impresa**, senza riportare altre indicazioni circa il luogo di produzione al di fuori dell'Italia
- Particolare interesse riveste la sentenza n. 15374 del 10 febbraio 2010, in cui la Cassazione enuncia il seguente principio: **«Il marchio, quindi, rappresenta il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente; sicché non è richiesto dalla disciplina del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perché non imposto dalla legge e perché non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti»**



Giurisprudenza in materia di «Made in»

- ... «Nella specie, dunque, la indicazione del marchio "Alfa" o "Alfa Inox" conteneva una **esatta indicazione di provenienza e di origine, perché corrispondeva appunto al nome dell'imprenditore che si era assunto la responsabilità economica e tecnica dei prodotti e ne garantiva la qualità nei confronti dei potenziali acquirenti**».
- «Né può ritenersi ingannevole la scritta "**dalla secolare esperienza nella lavorazione dell'acciaio**», poiché essa si riferisce con tutta evidenza alla società Alfa, **ossia all'imprenditore che si era assunta la responsabilità della qualità dei prodotti**, e non contiene invece alcuna espressione che possa ricollegare il prodotto ad un determinato territorio».
- In questa pronuncia, la Cassazione ha affermato che il reato è configurabile solo quando, **oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha sede l'impresa**, venga apposta anche una dicitura con cui **si attesti falsamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia** (applicando le norme in tema di origine n.p. del codice doganale Ue) → **In questi casi la falsa apposizione del marchio "made in Italy" o "prodotto in Italia" sarà punita ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49.**



Giurisprudenza in materia di «Made in»

- A seguito delle modifiche della norma succedutesi nel tempo (riguardanti ad es. l'utilizzo fuorviante o fallace del marchio e l'introduzione dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 49 bis della Legge 350/2003) la Cassazione ha in parte corretto il proprio orientamento ma ha tenuto fermo il principio secondo cui → **«per provenienza ed origine" della merce non deve intendersi** (ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge) **la provenienza** della stessa da un certo **luogo di fabbricazione**, totale o parziale, bensì la sua **provenienza da un determinato imprenditore** che si assume la **responsabilità** giuridica, economica e tecnica della **produzione** e si rende **garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti**» (tra le altre, Cass. 19650/2012)
- In quest'ottica, Cass. 19650/12 precisa che costituiscono solo illecito amministrativo «le condotte di uso del marchio da cui possano derivare situazioni di incertezza indotte dalla carenza di "indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto».



Giurisprudenza in materia di «*Made in*»

Al riguardo, l'art. **4, comma 49 bis** della legge 350/2003 viene in genere ritenuto dalla giurisprudenza una **depenalizzazione** di alcune condotte già costituenti reato ai sensi del comma 49 di cui sopra, introducendo una fattispecie punita con la (sola) sanzione amministrativa:

*“costituisce **fallace indicazione, l'uso del marchio**, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da **indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana** ai sensi della **normativa europea sull'origine**, senza che gli stessi siano accompagnati da **indicazioni precise ed evidenti sull'origine** o provenienza **estera** o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi **fraintendimento del consumatore** sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. (...) Il contravventore è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000**”.*



Giurisprudenza in materia di «*Made in*»

Un'altra sentenza interessante da segnalare è Cass. 38931/2017 in cui **sia fa il punto circa le condotte punibili in tema di falsa o fallace indicazione di origine:**

- 1) mediante la stampigliatura "**made in Italy**" su **prodotti e merci non originari dall'Italia** ai sensi delle norme Ue in tema di origine n.p. → fattispecie di "falsa indicazione" dell'origine ed è punibile ai sensi dell'art. 517 c.p.
- 2) utilizzo di un'etichetta del tipo "**100% made in Italy**", "**100% Italia**", "**tutto italiano**" o "**full made in Italy**", per contrassegnare prodotti **non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia** → ipotesi aggravata di "falsa indicazione" dell'origine, punibile, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, e dell'art. 517 c.p.
- 3) uso di **segni, figure e quant'altro** che induca il **consumatore a ritenere, anche in presenza dell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce**, che il prodotto sia di **origine italiana** (es. sul prodotto sono apposti segni e figure tali da **oscurare, fisicamente e simbolicamente**, l'etichetta relativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito di un esame sommario del prodotto → fattispecie di "fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 c.p.



Giurisprudenza in materia di «*Made in*»

(segue Cass. 38931/2017)

4) **uso ingannevole del marchio aziendale**, in modo "**da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana**" ai sensi delle norme Ue in tema di origine n.p., a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera oppure il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione. La Cassazione afferma che, in quest'ultimo caso si tratta di un'ipotesi speciale di "fallace indicazione" dell'origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la quale è punita con una sanzione amministrativa in ragione del minor grado di offensività della condotta (...).



Con la circolare n. 124898 del 9 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito **alcuni esempi** su quali possano essere le **diciture minime** da apporre sul prodotto e ritenute sufficienti per non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 49 bis di **utilizzo fuorviante del marchio** con modalità tali da indurre in errore il consumatore circa l'origine n.p. della merce:

- prodotto fabbricato in ...[es. Cina]
 - Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue
 - Prodotto di provenienza extra Ue
 - Prodotto importato da Paesi extra Ue
 - Prodotto non fabbricato in Italia
-



... Infine, l'art. **4, comma 49 ter** infine prevede che:

*«è sempre disposta la **confisca amministrativa del prodotto** o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore».*

QUINDI, RIASSUMENDO

le norme che abbiamo appena esaminato, pur non sancendo un obbligo generalizzato di apporre la dicitura “made in”, prevedono delle **sanzioni penali e amministrative** in caso di **falsa** o **fallace** indicazione d'origine.



Secondo l'Agenzia delle Dogane (Circolare 20/D del 13 maggio 2005) la **fallace indicazione** si verifica nelle seguenti ipotesi:

1- nel caso di **IMPORTAZIONE** di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera ma si inseriscano **segni, figure e quant'altro** abbia caratteristiche tali da "**oscurare**", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto;

2- nel caso di **ESPORTAZIONE** di prodotti nei quali **non sia indicata** la loro esatta origine e siano **tuttavia presenti elementi tali da indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata** (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una **bandiera italiana**, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Roma, Firenze, Venezia, ecc.).



Art. 6 D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo): le indicazioni minime da riportare sui prodotti (o sulle confezioni) destinate al consumatore

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
 - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
 - c) al **Paese di origine** se situato fuori dell'Unione europea (1);
 - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
 - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
 - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
-



Riguardo all'obbligo di indicare il Paese d'origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione Europea, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), Codice del consumo, si segnala che lo stesso non è mai entrato in vigore in quanto l'art. 31-bis D.L. 273/05, convertito nella legge n. 51/06, ne rinviava l'efficacia all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive (oggi MISE), che, ai sensi dell'art. 10 Codice del consumo, avrebbe dovuto dare piena attuazione alle prescrizioni di cui al richiamato art. 6.

In definitiva, ad oggi non sussiste alcun obbligo generalizzato di indicare il Paese d'origine di un prodotto non alimentare, a condizione che tale mancata indicazione non sia da considerare ingannevole.



Il d.l. 135/2009 - art. 16, commi da 1 a 4 sul «full made in Italy»

1. Si intende realizzato **interamente in Italia** il prodotto o la merce, **classificabile come made in Italy** ai sensi della normativa vigente, e per il quale il **disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano**.
 2. Con uno o più **decreti del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
 4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «**100% made in Italy**», «**100% Italia**», «**tutto italiano**», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'**articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo**.
-



Il d.l. 135/2009 - art. 16, commi da 1 a 4 sul «full made in Italy»

La norma sul «full made in Italy» presenta notevoli profili di incompatibilità con l'ordinamento Ue, con particolare riguardo all'art. 34 TFUE (divieto di introdurre misure atte a ostacolare la vendita in uno stato membro di beni prodotti in un altro stato membro), così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (caso 207/83).

Inoltre la norma introduce una gradazione percentuale del concetto di origine n.p. non consentita dall'ordinamento Ue.



La legge n. 55/2010 «Reguzzoni-Versace»

Con la legge 8 aprile 2010 n. 55 il legislatore nazionale intendeva introdurre un sistema di *«etichettatura obbligatoria dei **prodotti finiti e intermedi**, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori **tessile**, della **pelletteria** e **calzaturiero** che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi»* (art. 1 legge Reguzzoni-Versace).

Le etichette previste dalla legge R-V avrebbero dovuto evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione ed assicurare la tracciabilità della merce movimentata.

Inoltre, l'apposizione dell'etichettatura «Made in Italy» era subordinata al fatto che di tutte le lavorazioni previste per ogni settore (tessile, pelletteria e calzaturiero), almeno due fossero realizzate in Italia.



- L'operatività della legge R-V veniva subordinata all'emanazione di regolamenti ministeriali mai entrati in vigore per contrasto con la normativa dell'Ue in tema di origine n.p.

CI SONO PROGETTI LEGISLATIVI IN CANTIERE IN MATERIA DI «MADE IN»?

Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo aveva approvato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla **sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari**, il cui art. 7, comma 1 prevede che:

«I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto»

Al comma 2 dell'art. 7 viene poi precisato che al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le **regole d'origine non preferenziali** previste dalla legislazione doganale Ue.

La proposta di Regolamento è rimasta tale per l'opposizione di alcuni Stati in seno al Consiglio Ue.



Checklist riassuntiva e consigli pratici



Checklist riassuntiva e consigli pratici

1) Il tema dell'origine **non** preferenziale interessa una platea sempre più ampia di imprese **e non può più essere trascurato**, se non a rischio di sanzioni amministrative (e in alcuni casi penali) e di possibili **danni reputazionali**



2) Occorre porre in essere in azienda **un sistema di procedure** simile a quello impiegato per l'origine preferenziale e utilizzato per richiedere lo status di esportatore autorizzato/registrato (Rex)



3) La mappatura delle informazioni circa l'origine preferenziale e **non** preferenziale dovrà quindi entrare nei sistemi informativi e gestionali della vostra azienda poiché finalizzata a **fornire prova dell'origine** dei vostri prodotti in caso di controlli (distinte base, dichiarazioni dei fornitori, ecc.)



Checklist riassuntiva e consigli pratici

4) La mappatura dovrà comprendere la tematica dell'etichettatura, poiché se, per vostra scelta commerciale avete deciso di non apporre il «made in» sul prodotto, occorrerà **approfondire adeguatamente** il tema al fine di predisporre un'adeguata etichettatura **atta ad evitare che il consumatore cada in errore** circa l'origine n.p.



In caso di grattacapi...



Chiamare l'avvocato ;-)



JUS&TRADE
STUDIO LEGALE FOCHESATO

Grazie per l'attenzione

Avv. Enea Fochesato

Studio Legale Fochesato – Jus&Trade

T. 02/873.48.430

enea.fochesato@jus-trade.com

www.jus-trade.com

Follow us on
LinkedIn

[linkedin.com/in/enea-fochesato-3856616](https://www.linkedin.com/in/enea-fochesato-3856616)